

CITTA' DI SPOLTORE

PROVINCIA DI PESCARA

Registro delle Deliberazioni Originali del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVI INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETA'. - PROVVEDIMENTI -

L'anno duemiladiciassette , il giorno sette , del mese di settembre , alle ore 17:02 , in Spoltore e nella Casa Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e forme di legge, con lettera d'invito N.26791, in data 31/08/2017 si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
BERARDINELLI CINZIA	CONSIGLIERE	si		PACE PIERPAOLO	CONSIGLIERE	si	
BURRANI STEFANO	CONSIGLIERE	si		PARIS ANTONELLA	CONSIGLIERE	si	
CONTI VALENTINA	CONSIGLIERE	si		PASSARELLI FILOMENA	CONSIGLIERE	si	
DI LORITO LUCIANO	SINDACO	si		PIETRANGELO CARLO	CONSIGLIERE	si	
FEBO GIANCARLO	CONSIGLIERE	si		SBORGIA ANDREA	CONSIGLIERE	si	
FEBO MARINA	CONSIGLIERE	si		SBORGIA FRANCESCA	CONSIGLIERE	si	
FEDELE GIORDANO	CONSIGLIERE		si	SCURTI EMILIA	CONSIGLIERE	si	
MASCIOVECCHIO LORIS	CONSIGLIERE		si	SPADOLINI DANILO	CONSIGLIERE	si	
MATRICCIANI LUCIO	CONSIGLIERE	si					

Consiglieri assegnati N. 17

Presenti N. 15

Assenti N. 2

e con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Pertosa Basilio.

Assume la presidenza il Sig. MATRICCIANI LUCIO il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa nomina dei seguenti scrutatori:

Proposta di deliberazione
ad iniziativa del Sindaco

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVI INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETA'. – PROVVEDIMENTI -

Il proponente Luciano Di Lorito – Sindaco, essendo state eseguite da parte dell'Ufficio competente le formalità previste dalla legge, presenta la seguente proposta di delibera di Consiglio Comunale

Premesso:

- che la partecipazione dei Comuni in società, enti, aziende e istituzioni, fondazioni, consorzi e società (successivamente abbreviati con il termine "organismi partecipati") rappresenta uno degli strumenti di realizzazione degli obiettivi del programma politico amministrativo e per l'erogazione di servizi pubblici locali e /o servizi strumentali.

Si tratta, pertanto, di una risorsa strategica fondamentale di ogni amministrazione e ciò non soltanto per gli evidenti riflessi rappresentati dagli investimenti di risorse economiche pubbliche, ma anche per la connessione di tale strumento con la missione dell'ente locale, in relazione alle competenze e alle finalità che l'ordinamento gli conferisce;

- che l'intervento di soggetti terzi nella gestione di servizi, la cui titolarità rimane, comunque, in capo all'ente Comune, non può certo comportare la perdita di controllo sui servizi stessi. L'ente locale rimane, infatti, responsabile nei confronti dei cittadini e della comunità, della quantità/qualità dei servizi prodotti, dell'efficienza della gestione delle risorse pubbliche cedute, del rispetto dei principi di trasparente e corretta gestione dei servizi, della coerenza delle azioni con le priorità strategiche alla base del "patto elettorale" tra amministratori ed elettori. Ne consegue l'importanza di gestire con attenzione e in modo attivo le relazioni con le società controllate, partecipate e in generale con i propri enti strumentali, in quanto da questo dipende in misura ampia il livello di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini amministrati. In questo ambito, un ruolo centrale è giocato dalle soluzioni, dai metodi e dagli strumenti attraverso cui esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sui propri enti partecipati, per orientarne l'attività e le modalità operative nella direzione desiderata e verificarne con sistematicità le performance gestionali;

- che il Consiglio comunale esprime le proprie funzioni di indirizzo mediante l'approvazione dei seguenti atti ritenuti fondamentali per l'attività delle società e degli enti partecipati: (i) approvazione ed aggiornamento annuale della Relazione Previsionale e Programmatica, contenente eventuali azioni strategiche riferite all'attività degli enti e delle società partecipate (da valere come indirizzi); (ii) approvazione dei bilanci comunali, comprendenti le risultanze economiche degli enti e delle società partecipate; (iii) approvazione degli atti di partecipazione a società e di amministrazione straordinaria degli enti e società partecipate (modifiche statutarie, interventi sul capitale sociale, conferimenti patrimoniali), anche attraverso gli atti di partecipazione alle assemblee straordinarie delle società definendone i relativi indirizzi; (iv) affidamento diretto di beni e servizi a società *in house providing*; (v) approvazione degli indirizzi per le nomine da parte del sindaco, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m), dell'ordinamento delle autonomie locali; (vi) esercizio in via generale delle funzioni di controllo politico-amministrativo

Dato atto che:

l'art. 42, comma 2, lett. m), del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; il successivo art. 50, comma 8, prevede che, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provveda alla nomina, alla designazione e

alla revoca dei suddetti rappresentanti;

- gli indirizzi di competenza del Consiglio comunale sono, dunque, un presupposto indefettibile per il provvedimento sindacale di nomina;
- il tema delle nomine dei rappresentanti del Comune acquista maggiore importanza alla luce delle facoltà che l'articolo 2449 del codice civile attribuisce agli enti pubblici di nominare direttamente amministratori nei Consigli di amministrazione delle società partecipate, come pure Sindaci revisori (con esclusione delle S.p.A. quotate in borsa), purchè tale facoltà sia prevista dallo statuto della società per azioni;

Ritenuto di introdurre precisi adempimenti a carico dei nominati e designati; in particolare è stato introdotto l'obbligo di riferire periodicamente all'amministrazione comunale e sono stati previsti criteri di revoca di coloro che saranno nominati.

La scelta effettuata è quella di prevedere la nomina di rappresentanti non solo competenti, ma anche attraverso procedure che rispettano i criteri della trasparenza e pubblicità;

Ritenuto, pertanto, opportuno definire gli indirizzi cui il Sindaco dovrà attenersi nell'effettuare le nomine e le designazioni di propria competenza, prevedendo principi e requisiti soggettivi generali, e le procedure intese a garantire il costante raccordo tra i soggetti nominati e amministrazione comunale, al fine di consentire al Consiglio di assolvere al ruolo di indirizzo e controllo assegnatogli dalla legge;

Considerato che il presente atto di indirizzo individua linee tendenziali di condotta, in base alle quali il Sindaco esercita la propria autonomia decisionale nell'individuazione di soggetti qualificati da nominare presso i propri enti, comprese le società partecipate;

Richiamata la propria deliberazione n°51 del 20/07/2017, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: *“Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende, Istituzioni”*;

Considerato:

- che, erroneamente, è stato inserito un testo precedente alla deliberazione di CC n°47 del 23/05/2013 avente ad oggetto *“Nuovi indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende, Istituzioni”*;
- che, per ragioni di interesse pubblico, appare opportuno procedere in autotutela al ritiro della citata deliberazione n°51/2017, al fine di permettere la più ampia discussione in ordine all'argomento oggetto della presente deliberazione su un testo che recepisca le novità normative intervenute nella materia di che trattasi;
- che, pertanto, la versione corretta del testo recante i suindicati indirizzi è quella riportata in allegato al presente atto (All.1);

Visto l'articolo 21-octies della Legge 7 agosto 1990, n°241, inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15 sull'annullabilità del provvedimento;

Visto l'art.21-nonies della citata Legge n°241/1990, inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, il quale, al comma 1, stabilisce, tra l'altro, che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi, dall'organo che lo ha emanato;

Ritenuto, pertanto, di annullare la deliberazione n°51/17 e di approvare la presente proposta con il testo riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All.1);

Per tutto quanto esposto e richiamati:

- l'art. 42, comma 2, lett. m), del Testo unico n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza relativa alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
- l'art. 50, commi 8 e 9, del Testo unico n. 267/2000, che dispone che il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, e istituzioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

– di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile della Segreteria Generale espresso dal Segretario generale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di annullare, per le ragioni espresse in premessa, la deliberazione n°51/17;
3. Di approvare la presente proposta con il testo riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. A)
4. Di dare atto che gli indirizzi di cui al suindicato (all. A) dovranno essere osservati dal Sindaco per le nomine, designazioni e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, fondazioni e società di capitali partecipate;
5. Di stabilire che copia della presente deliberazione venga consegnata ai soggetti nominati o designati, unitamente all'atto di nomina /designazione;
6. Di stabilire, infine, che i criteri approvati valgono a partire dalle nomine successive alla esecutività della presente deliberazione.
7. Di dichiarare con successiva votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.vo 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra il consigliere FEDELE Giordano (presenti 16)

Vista la sopra esposta proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"APPROVAZIONE NUOVI INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETA' - PROVVEDIMENTI";

Il Sindaco illustra l'argomento;

Il Presidente apre la discussione e il consigliere Sborgia Andrea presenta n°3

emendamenti (allegato B) e li illustra;

Successivamente dopo l'illustrazione il Presidente apre la discussione;

La consigliera Francesca Sborgia chiede una breve sospensione;

Il Presidente pone a votazione la proposta che ottiene il consenso favorevole all'unanimità;

Alle ore 18,20 si riprendono i lavori del Consiglio con la ripetizione dell'appello dal quale risultano n°16 consiglieri presenti e n°1 assente (Masciovecchio);

Dopo ampia discussione il consigliere Andrea Sborgia ritira 2 emendamenti e il Presidente pone a votazione il terzo emendamento che ottiene il seguente risultato:

Favorevoli all'unanimità, l'emendamento viene accolto;

Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di far propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

– di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile della Segreteria Generale espresso dal Segretario generale;

Posta ai voti la proposta così come emendata.

Presenti e votanti n. 14

Con voti: Favorevoli unanimi

Esce il consigliere Marina FEBO (presenti 15)

Esce il Sindaco (presenti 14)

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

IL CONSIGLIO

Con successiva e separata votazione: Favorevoli unanimi, dichiara la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - DLgvo n°267/2000.

IL PRESIDENTE

Matricciani Lucio

IL SEGRETARIO GENERALE

Basilio Pertosa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti

INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETA'.

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli indirizzi generali stabiliti con la presente delibera si applicano per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società.

Art. 2

REQUISITI PER LA NOMINA

I rappresentanti del Comune nominati negli organi degli enti, aziende, istituzioni e società partecipate devono essere persone qualificate, per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio la correttezza e la onorabilità, e in possesso di competenze tecniche, giuridiche o amministrative e professionalità adeguate alle specifiche caratteristiche del ruolo da ricoprire.

Sono in particolare oggetto di valutazione:

- a) i titoli di studio che hanno attinenza con l'area di attività dell'organismo cui la nomina si riferisce. Sono, altresì, valutati i titoli abilitanti all'esercizio della libera professione che siano correlati con l'incarico che si intende conferire, ovvero i titoli di specializzazione o indicanti particolare esperienza nell'ambito delle materie o campi di attività correlati con la carica;
- b) il possesso di ulteriori titoli di carattere vario attinenti il tipo di incarico o di mandato che si intende conferire;
- c) le esperienze positive in campo imprenditoriale o della direzione organizzativa di società od enti, in particolare quando le nomine si riferiscano ad aziende o società di produzione di beni o servizi l'esperienza di cui sopra deve essere di norma almeno quinquennale;
- d) la esperienza in qualità di responsabile di studio professionale operante da almeno cinque anni;
- e) l'attività di ricerca o di docenza universitaria svolta per almeno un quinquennio;
- f) per i collegi sindacali o dei revisori è necessaria l'iscrizione al Registro dei Revisori contabili.

Art. 3

CRITERI PER LE NOMINE

Nel procedere alle nomine o alle designazioni, il Sindaco dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- A) Nel caso di nomine collegiali di esclusiva competenza Comunale:
 - La complessiva composizione deve dotare l'organo collegiale delle competenze necessarie in rapporto alle funzioni proprie dell'Ente
 - La scelta deve cadere su persone che presentino "curricula" attestanti competenze professionali coerenti con le funzioni da espletare
- B) Nel caso di organi monocratici, la scelta dovrà privilegiare la persona che, per il proprio "curriculum", garantisca la necessaria competenza in relazione alla funzione da espletare.

A parità di requisiti, la scelta sarà indirizzata nel senso di impedire il cumulo, in capo a unico soggetto, di una pluralità di incarichi conferito da questo Ente o da altre Pubbliche Amministrazioni.

Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità, le nomine e le designazioni in enti, aziende e istituzioni devono assicurare il rispetto della parità di genere secondo i principi di pari opportunità nel rispetto della Costituzione delle leggi e regolamenti vigenti.

I decreti di nomina devono essere motivati in relazione ai criteri seguiti per la scelta e devono essere espressamente accettati dal rappresentante nominato o designato.

Art. 4

INCOMPATIBILITA' ED ESCLUSIONE

I nominati o designati non dovranno trovarsi in situazione di incompatibilità determinata:

- a) dal rapporto di coniugio, di parentela e di affinità entro il 4° grado con il Sindaco o uno degli Assessori o dei Consiglieri Comunali in carica;
- b) dal trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2399, 1° comma lett. a), b) e c), del Codice Civile;
- c) dall'essere membro del Governo o del Parlamento nazionale o europeo; consigliere o assessore regionale; consigliere o assessore comunale o provinciale o dal ricoprire la carica di segretario o di coordinatore in partiti, movimenti e gruppi politici, liste civiche comunque denominate a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;
- d) dal rapporto di pubblico impiego, dipendenza, consulenza o incarico col Comune di Spoltore (compresi i soggetti in rapporto di impiego ai sensi degli artt.90 e 110 del D.Lgs. n.267/2000), sino alla cessazione del medesimo;
- e) dal rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'Ente, Azienda, istituzione o Società presso cui dovrebbe essere nominato o designato dal Comune di Spoltore, sino alla cessazione del medesimo.
- f) Coloro che siano stati dichiarati falliti o che siano amministratori di società che si trovano in stato di fallimento o società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o concordato preventivo.
- g) Ai rappresentanti del Comune presso gli Enti, si estendono inoltre le condizioni di incompatibilità stabilite dall'art.63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- h) Coloro che siano già nominati in un organo di una persona giuridica controllata o collegata da Ente, Azienda o Istituzione partecipata dal Comune.
- i) Coloro che siano stati revocati da precedenti incarichi di rappresentanza del Comune per motivate ragioni ai sensi dei successivi artt. 9 e 10;
- j) **coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità, inconfiribilità previste dal D.Lgs.vo 39/2013.**

La situazione di incompatibilità si determina anche se gli incarichi o le funzioni di cui alla precedente lettera c) siano cessate da meno di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del bando relativo alla carica da rinnovare o da nominare.

In ogni caso i rappresentanti del Comune devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Sono esclusi dalla nomina a rappresentante del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società coloro per i quali sussiste una causa ostativa alla candidatura di cui all'art. 58 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al presente articolo nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

Art. 5 DURATA

Le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme e dagli Statuti che regolano gli organi degli Enti cui si riferiscono, fatto salvo quanto disposto dal successivo art.11.

I nominati all'incarico non potranno essere riconfermati nel mandato, presso il medesimo Ente, più di tre volte consecutivamente.

Ai fini del presente articolo, un mandato si intende temporalmente compiuto quando la carica o l'incarico sia stato espletato per un periodo pari o superiore ai 2/3 della durata prevista dagli statuti o dalle altre norme che disciplinano le nomine degli enti e organismi cui la carica o l'incarico si riferiscono.

Nel conteggio di cui al precedente periodo del presente comma viene considerato anche l'eventuale periodo di *prorogatio*.

Quanto previsto dal presente articolo non si applica agli incarichi e/o cariche non retribuite.

Art. 6 PUBBLICITA' DELLE NOMINE

Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato in essere per ciascun organismo e comunque prima di procedere alla relativa nomina, il sindaco deve rendere pubblici il ruolo e i requisiti relativi alla carica da rinnovare mediante affissione all'Albo del Comune, pubblicazione sul sito internet del Comune e sul maggiore quotidiano locale, comunicazione ai Consiglieri comunali, Ordini e Collegi professionali e alle Università della Regione Abruzzo, indicando altresì il termine entro il quale far pervenire le candidature al Protocollo Generale del Comune.

Art. 7 DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA NOMINA O DESIGNAZIONE

Le domande dei candidati devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione di candidatura da parte dell'interessato
- b) curriculum sottoscritto dall'interessato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di ogni altra informazione idonea a consentire la valutazione della competenza, professionalità, esperienza generale e specifica, e le cariche ricoperte in Enti, Aziende, Istituzioni o Società anche a partecipazione pubblica;

- c) dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcune delle condizioni di cui alla L. n. 55/1990 (prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e successive modificazioni o integrazioni, e comunque di ineleggibilità o incompatibilità alla nomina o designazione;
- d) dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- e) dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse con il comune o con l'Ente, Azienda, Istituzione o Società oggetto della domanda;
- f) dichiarazione del candidato di eventuali procedimenti penali in corso e delle eventuali condanne penali subite, anche qualora per queste ultime sia stata concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale dell'art. 15 della L. n. 327/1998 e successive modificazioni;
- g) dichiarazione del candidato di impegno al rispetto ed all'attuazione degli indirizzi programmatici o direttive Istituzionali di cui all'art. 12, anche se formulati successivamente alla loro nomina.

Nei casi di mancata presentazione di candidature, o di candidature prive dei requisiti di cui all'art. 2 o incompatibili ai sensi dell'art. 4, e comunque qualora ritenga che le candidature presentate non garantiscano il necessario rapporto fiduciario che deve sussistere con i nominati e i designati, il Sindaco riapre i termini per la presentazione delle candidature.

Art. 8

PROCEDURA DI NOMINA

Il Sindaco, esaminate le candidature, valutatane l'ammissibilità e tenuto conto, dei criteri di cui all'art. 3, provvede alla nomina o designazione con proprio decreto motivato.

Il Sindaco comunica al Consiglio la scelta delle persone nominate o designate nella prima seduta utile.

Il decreto è reso pubblico mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del sito Comune.

Art. 9

REVOCA DELLA NOMINA O DESIGNAZIONE

La revoca dei rappresentanti del Comune, nominati o designati ai sensi dei precedenti articoli, è disposta dal Sindaco con atto motivato, salvo che la revoca sia imposta dalla legge, oppure sia disposta dall'Autorità Giudiziaria, oppure derivi automaticamente dal verificarsi di una situazione di incompatibilità del rappresentante o di nullità della nomina o designazione.

Almeno un terzo dei Consiglieri assegnati può proporre al Sindaco la revoca dei rappresentanti del Comune, nominati o designati ai sensi degli articoli precedenti, con motivata richiesta scritta, da depositare in Segreteria Generale, salva l'autonomia dell'esercizio del potere di revoca da parte del Sindaco.

Art. 10
CASI DI REVOCA

I rappresentanti comunali possono essere revocati in qualsiasi tempo, nel caso di irregolare funzionamento dell'ente, azienda o istituzione, di violazione di leggi o regolamenti, di mancata ottemperanza agli indirizzi e direttive impartite dall'Amministrazione Comunale o di negligenza nella tutela degli interessi dell'ente, azienda o istituzione.

Incorrono, inoltre, nella revoca dell'incarico i singoli rappresentanti nominati o designati che:

- 1) senza giustificato motivo, non prendano parte a n. 3 sedute consecutive dell'organo di cui sono componenti;
- 2) quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di consigliere comunale;
- 3) quando si profili un conflitto con gli orientamenti e gli indirizzi degli Organi di governo del Comune.

La revoca di un rappresentante del Comune, nominato o designato ai *sensi* degli *articoli* precedenti, per reati contro la pubblica amministrazione o comunque delitti di natura non colposa, che comportino una pena edittale superiore nel massimo ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, e in ogni caso di violazione delle norme dettate per la sicurezza dei lavoratori o per la tutela dell'ambiente, ovvero che siano suscettibili di pregiudicarne la onorabilità, rappresenta giusto motivo di revoca della nomina o designazione.

Al di fuori dei casi di revoca di cui ai commi precedenti, le nomine e le designazioni pongono in essere rapporti di tipo fiduciario ed il potere di revoca è da ritenersi immanente al rapporto che lega l'interessato con l'Amministrazione comunale. Costituisce motivo di revoca il verificarsi di fatti che compromettano detto rapporto fiduciario.

Prima di adottare il provvedimento di revoca, le eventuali inadempienze saranno contestate al responsabile, assegnandogli congruo termine per esercitare il diritto di difesa.

L'assunzione di tutti i provvedimenti è di competenza dell'organo che ha provveduto alla nomina e dovrà essere preceduta dalla consultazione dei capigruppo consiliari.

L'atto di revoca è adottato dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile dello stesso.

Art. 11
RELAZIONE AGLI ORGANI DEL COMUNE

Ogni rappresentante nominato è tenuto:

- a) a inviare entro il 31 gennaio di ciascun anno al Sindaco e al Presidente del Consiglio una dettagliata relazione sulla attività svolta dall'organismo in cui è stato nominato o eletto, sulle iniziative personali assunte al suo interno, nonché copia dell'ultimo bilancio approvato. Il Presidente del Consiglio comunale metterà immediatamente a disposizione di ciascun consigliere comunale le relazioni ricevute;

- b) a informare tempestivamente il sindaco, il presidente del consiglio comunale e il presidente della commissione consiliare competente circa le previsioni del piano industriale, ove esista, o documento analogo, nonché l'eventuale procedura in corso per la modifica dello stesso;
- c) a informare tempestivamente il Sindaco in ordine all'emergenza di situazione di perdite o di disavanzo degli organismi partecipati che possano portare pregiudizio per il patrimonio comunale o che possano comportare danno diretto o indiretto al patrimonio comunale medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalle normative di settore.

Art. 12

INDIRIZZO E CONTROLLO: Obblighi dei soggetti nominati

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica di cui all'art. 170 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 o con specifica deliberazione, approva gli indirizzi programmatici in riferimento all'attività di ciascun Ente, Azienda, Istituzione e Società partecipata di cui all'art.1, comma 1.

Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché le direttive istituzionali del sindaco o del consiglio comunale, orientano l'attività dei rappresentanti del comune, negli organi monocratici o collegiali, di amministrazione e gestione, dei medesimi Enti, Aziende, Istituzioni e Società, compatibilmente con le previsioni statutarie proprie dell'ente interessato, nonché nel rispetto dell'autonomia ad esso spettante.

Ogni candidato per la nomina o designazione negli enti di cui all'art.1, deve dichiarare nel proprio atto di candidatura che, in caso di nomina, si obbliga ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del Comune, conformando il proprio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti comunali nonché agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate o emanande dal Comune di Spoltore.

I rappresentanti del Comune sono tenuti ad intervenire, se richiesto, alle sedute del Consiglio Comunale o della Commissione Consiliare competente, nonché a produrre l'eventuale documentazione richiesta.

Art. 13

DECADENZA DALLE NOMINE O DESIGNAZIONI

In seguito alla elezione del Sindaco tutte le nomine e designazioni in atto decadono con effetto dall'insediamento del sindaco ma restano in carica in regime di prorogatio fino alla nuova nomina o designazione dei rappresentanti.

E' facoltà del Sindaco confermare con decreto motivato le nomine e le designazioni in atto fino alla scadenza originaria dell'incarico

Art. 14

BANCA DATI

E' costituita un'apposita Banca Dati, accessibile sul sito Istituzionale del comune, contenente i dati relativi agli Enti, Aziende, Società e Istituzioni cui si riferiscono le nomine e designazioni, le funzioni conferite, i soggetti nominati o designati ed i relativi curricula, la scadenza dei relativi incarichi e gli emolumenti percepiti annualmente.

Nella medesima Banca Dati verranno altresì inseriti i curricula di tutti i candidati non nominati o designati che avranno provveduto a consentirne la pubblicazione all'interno della domanda di candidatura.

Art. 15

OBBLIGHI DEI SOGGETTI NOMINATI O DESIGNATI

Coloro che rappresentano il Comune devono presentare, entro tre mesi dalla comunicazione di nomina e successivamente a cadenza annuale, una dichiarazione della situazione patrimoniale e reddituale, ai fini della pubblicità prevista dalla Legge n. 441/1982.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione di n.47 del 27/08/2015 ha approvato gli indirizzi strategici concernenti la verifica delle condizioni per procedere alla ricapitalizzazione della società Spoltore servizi srl previa acquisizione e valutazione di un Piano industriale e previo accertamento della continuità aziendale, contestualmente proponendo la modifica dell'oggetto sociale per renderlo conforme all'art 13 d.l.233/2013- (allegato B);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2016 ad oggetto "Valutazione della ricapitalizzazione e ristrutturazione della Spoltore SERVIZI srl. Atto di indirizzo";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 21/09/2016 ad oggetto "Piano industriale della Società Spoltore SERVIZI srl IN HOUSE Unipersonale -Approvazione";
- la deliberazione del c di Consiglio Comunale n. 54 del 21/09/2016 ad oggetto "Spoltore servizi srl . Autorizzazione alla riduzione di capitale e ricapitalizzazione ex art. 2482 ter del c.c."

Tenuto conto che

- negli ultimi anni, negli ultimi anni, la materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ha subito una serie di radicali mutamenti, fino a essere investita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 17 luglio 2012 che, accogliendo i ricorsi di alcune Regioni, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, che disciplinava in via generale la materia *de qua*. Tale sentenza non ha comunque determinato una sostanziale lacuna normativa, dacché l'ambito dei servizi pubblici locali permane regolato, oltre che dalle specifiche discipline di settore, anche dalla normativa del Trattato CE e dai principi generali della Corte di giustizia europea.

- il legislatore nazionale è comunque intervenuto in materia con l'emanazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nello specifico, l'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 ha disposto che, a far tempo dal 1° gennaio 2013, *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e*

di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

Considerato che nel contesto normativo sopra descritto e in ottemperanza agli obblighi quivi previsti, si è provveduto alla disamina dello statuto della SpoltoreSERVIZI Unipersonale in house con l'obiettivo di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo ;

- Per garantire l'adempimento delle condizioni previste dall'ordinamento giuridico nazionale e comunitario per gli affidamenti *in house*, occorre verificare l'osservanza dei seguenti vincoli:

1. mantenimento dell'intero capitale sociale esclusivamente in mano pubblica, con esclusione dell'alienazione o del trasferimento di una quota del capitale sociale, anche minoritaria e solo futura e potenziale, a soggetti privati;
2. poteri definiti e limitati in capo all'Amministratore Unico/CdA;
3. influenza determinante dell'Assemblea dei soci sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più importanti, da sottoporsi all'autorizzazione preventiva dell'ente affidante;
4. controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'ente societario;
5. relazione di subordinazione gerarchica tra l'ente socio e la società da attuarsi anche mediante l'invio dell'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di amministrazione al Sindaco ;
6. oggetto sociale definito, senza vocazione commerciale, limitato al territorio degli enti soci, che espliciti la finalità e la natura pubblica delle funzioni da assolvere, nonché l'obbligo di ottemperanza ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
7. svolgimento della parte più importante della propria attività a favore degli enti partecipanti.

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22.01.2013 è stato approvato il regolamento sui controlli interni, che successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 13.01.2015 è stato approvato il regolamento ad oggetto “*Organizzazione del controllo sulle Società*”;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (GU Serie Generale n.210 del 8-9-2016) è necessario dare una maggiore sistematicità alla materia del controllo analogo e dei controlli sulle società partecipate con la approvazione di un regolamento che disciplini nel dettaglio l'organizzazione del controllo analogo;

Esaminata la bozza di Statuto della Società SpoltoreSERVIZI unipersonale in house srl redatta con il supporto del Prof. Andrea Ziruolo all'uopo incaricato, allegata al presente provvedimento (Allegato B) ;

Visto l'art. 42 del D.Lgs.vo 267/2000;

Visti i pareri di cui all'art.49 – comma 1° - del D.L.gvo n°267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze del Consiglio Comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con votazione espressa per alzata di mano: Favorevoli 10 , contrari nessuno, astenuti 1 (Febo)

DELIBERA

- 1)- Di approvare il nuovo Statuto della Società SpoltoreSERVIZI unipersonale in house srl, allegato al presente provvedimento (Allegato B) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2)- Di demandare al Segretario Generale, in collaborazione con il Settore contabilità e finanza, la tempestiva redazione della proposta del regolamento per organizzazione del controllo analogo, da rimettere all'approvazione del prossimo consiglio comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione : Favorevoli 10 , contrari nessuno, astenuti 1 (Febo) dichiara la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi

dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.

IL PRESIDENTE

Matricciani Lucio

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesca De Camillis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti

STATUTO

Art.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "SpoltoreServizi SRL".

Art. 2- OGGETTO

La Società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in forma diretta dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale. I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte del Comune di Spoltore sulla base dei contratti di servizio e dei relativi disciplinari tecnico- economici. La società ha ad oggetto la gestione dei pubblici servizi comunali di rilevanza economica, ovvero di quelli di pubblica utilità, che persegue mediante assunzione in affidamento in house providing.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, la società esercita le seguenti attività:

- 1) Trasporto scolastico.
- 2) Gestione Mense scolastiche
- 3) Servizi cimiteriali
- 4) Illuminazione votiva

5) Illuminazione pubblica

6) Verde pubblico.

Rientra nell'oggetto sociale l'attività di autotrasporto di materiali ed, in generale, di beni residuali o derivanti dall'attività svolta, sia per conto proprio che di terzi.

La società realizzerà le proprie attività direttamente, con divieto di affidamento a terze parti, se non per attività marginali ed accessorie ove particolari requisiti tecnici e/o strumentali e/o organizzativi lo richiedano.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, esclusa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese o società, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale e coerenti con gli indirizzi dell'assemblea.

La Società potrà rilasciare e/o ottenere fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali e personali, previo assenso del socio.

Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza e non rivolte a favore del socio.

Art. 3 - SEDE

La Società ha sede nel Comune di Spoltore.

Art. 4 - DURATA

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

Art. 5 - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro dodicimila (€.12.000,00), e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei soci, ma sempre mantenuto nella titolarità di enti pubblici.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli art. 2481 e seguenti del cod. civ..

Il Comune di Spoltore deve detenere una partecipazione non inferiore al 51% del capitale sociale.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad un solo socio, questo risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 cod. civ., o fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470 cod. civ..

Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli artt. 2464 e 2465 cod. civ..

Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482 ter cod. civ., ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi enti

pubblici: in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 cod. civ..

Art. 6 - QUOTE SOCIETARIE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o concesse in garanzia se non con il consenso scritto di tutti i soci.

Qualora un socio intenda alienare a terzi, a titolo oneroso, in tutto o in parte, la propria quota o i diritti di opzione da questa derivanti, dovrà darne notizia agli altri soci per consentire loro l'esercizio del diritto di prelazione. Le quote sono comunque trasferibili e circolano esclusivamente tra enti pubblici.

Tale diritto di prelazione deve essere esercitato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita da farsi ai soci con raccomandata con ricevuta di ritorno per il tramite dell'organo amministrativo. In tale missiva il socio dovrà precisare il prezzo di cessione, le modalità di pagamento, le generalità dei possibili acquirenti. I soci dovranno manifestare l'intenzione di acquistare inviando, a loro volta, apposita comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r. presso la sede della società o tramite pec.

Qualora qualcuno dei soci non intendesse esercitare tale diritto, la prelazione a lui spettante può essere esercitata dagli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni.

Quanto disposto per la vendita delle quote è applicabile anche per la vendita dei diritti di opzione.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Nell'ipotesi in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, le quote potranno essere trasferite liberamente a terzi, a condizione che gli stessi acquirenti risultino graditi all'organo amministrativo. Venuto meno il diritto di prelazione, ai sensi del punto 3 che precede, il socio che intende alienare a terzi la propria quota dovrà darne comunicazione, con lettere raccomandata a.r./pec, all'Organo amministrativo, precisando nella comunicazione, le generalità dell'acquirente, il prezzo dell'alienazione, le modalità di pagamento.

L'Organo amministrativo, con l'esclusione dell'alienante, se socio amministratore, dovrà deliberare entro trenta (30) giorni dalla data in cui gli è pervenuta la comunicazione di cui sopra. Nel caso si pronunci per un rifiuto del gradimento, l'Organo Amministrativo, contestualmente dovrà offrire al socio un nuovo acquirente che acquisti la quota al prezzo ed alle condizioni stabilite dall'alienante. Quanto siano state espletate le suddette formalità il contratto di cessione di quote potrà essere formalizzato in via definitiva.

Art. 7 - NUOVI SOCI

All'ingresso di eventuali nuovi soci – aventi comunque natura di ente pubblico così come di seguito si intenderà ogni qualvolta si richiamino gli eventuali ulteriori soci – i versamenti sulle quote saranno richiesti dall'Organo Amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti i casi previsti dall'art. 2473 C.C..

Art.8 - DIRITTO DI RECESSO

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo C.C.

In quest'ultimo caso il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dal C.C. e dalla legge.

Sarà escluso dalla Società il socio che:

- sia dichiarato inabilitato, interdetto o fallito.
- venga meno all'eventuale obbligo della sua prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 8, 9 e 10, il valore di mercato della partecipazione sarà rimborsato al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale, secondo quanto previsto dall'art. 2473 C.C. e dall'art. 2437-bis C.C., quest'ultimo in quanto compatibile.

Art. 9 - FINANZIAMENTO DAI SOCI

I finanziamenti effettuati dai soci alla società non possono essere infruttiferi d'interessi.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.

Titolo IV

Organi Sociali

Art. 10 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) l'Amministratore unico;
- c) l'Organo di controllo monocratico.

Art. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore unico o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione e comunque sulle seguenti materie:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e revoca dell'amministratore unico secondo le indicazioni vincolanti formulate dal Sindaco del Comune di Spoltore, il quale, si avvarrà dei poteri di direttiva, che vengono dunque espressamente riconosciuti in capo al Sindaco medesimo ai fini del presente Statuto, prevedendo, altresì, che - in caso di ingresso di ulteriori soci aventi natura di enti pubblici oltre il Comune di Spoltore - verrà disposta apposita modifica statutaria per la disciplina delle modalità di nomina dell'Amministratore unico da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti nella ridefinita compagine;
- definizione delle deleghe dell'Amministratore unico secondo le indicazioni approvate dal Consiglio comunale;

- autorizzazione e definizione delle deleghe da attribuire all'eventuale
institore;
- autorizzazione alla concessione di procure speciali;
- la determinazione del compenso degli amministratori, secondo le
indicazioni approvate dal Consiglio Comunale e dalle disposizioni di
legge;
- la nomina dell'organo di controllo monocratico e il relativo compenso;
- le modificazioni dello Statuto, secondo le indicazioni approvate dal
Consiglio Comunale;
- la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della
liquidazione, secondo le indicazioni approvate dal Consiglio Comunale;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell'oggetto sociale, previa approvazione da parte del
Consiglio Comunale;
- il compimento di operazioni che comportano una rilevante
modificazione dei diritti dei soci;
- approvazione del Piano programma coerente al Documento Unico di
Programmazione del Comune e dei relativi budget di esercizio, piani di
investimento e/o industriali, programma annuale e pluriennale delle
attività di servizio, il programma pluriennale degli investimenti, gli atti
negoziali di qualsiasi genere di valore superiore € 10.000,00 anche se
compresi nel budget di esercizio o nel piano di investimenti, programmi
assunzionali;
- l'alienazione di partecipazioni, secondo le indicazioni approvate dal
Consiglio Comunale.

L'assemblea delibera con le maggioranze stabilite dal codice Civile.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata dall'Amministratore unico o negli altri modi previsti dalla Legge, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o anche entro 180 giorni quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Art. 12 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci.

I soci hanno diritto ad un voto per ogni euro compreso nella loro quota e potranno farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c.

Spetta al Presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.

Art. 13 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata mediante raccomandata fax o e-mail anche certificata da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo e-mail risultante dal libro dei soci.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà contenere la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea è comunque validamente costituita anche senza formale convocazione purché vi intervenga l'intero capitale sociale e sia presente l'Amministratore unico e l'Organo di controllo monocratico.

I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee mediante delega scritta ma solo da un altro socio. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente.

Art. 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ed in sua assenza da altra persona designata dall'Assemblea.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Le deliberazioni verranno fatte constatare mediante processo verbale, il verbale dell'Assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un notaio.

Art. 15 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Le deliberazioni vengono prese a votazione palese, con l'unica eccezione prevista per le nomine alle cariche sociali. In quest'ultimo caso, qualora all'esito della votazione nessuno dei candidati risulti avere ottenuto la maggioranza dei voti, si procederà ad un ballottaggio fra i candidati; a parità di voti verrà eletto il più giovane di età.

Titolo V

Art. 16 - AMMINISTRATORE UNICO

L'Organo amministrativo della Società è rappresentato da un Amministratore Unico.

L'Assemblea – in sede di nomina dell'Amministratore Unico deve verificare la sussistenza dei requisiti morali e professionali, l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità della persona designata -

L'Amministratore Unico dura in carica per tre esercizi, a norma dell'art. 2383 C.C., salvo dimissioni o revoca da parte dei soci che rappresentano almeno la maggioranza del Capitale sociale. Possono ricoprire la carica di Amministratore coloro che, oltre ad avere i requisiti generali e specifici prescritti e richiamati al comma precedente, non abbiano rapporti di parentela entro il 4° grado con Amministratori comunali in carica, né siano stati Amministratori comunali nel decorso quinquennio precedente l'affidamento dell'incarico.

Art. 17 - AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione di quelli che dovranno essere deliberati dall'Assemblea dei Soci.

Rimangono inoltre esclusi i poteri che la Legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.

L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e direttiva formulati dall'assemblea dei soci e dal Consiglio comunale in particolare per l'esercizio dei seguenti atti:

- approvazione budget di esercizio, piani di investimento e/o industriali, programma annuale e pluriennale delle attività di servizio, il

programma pluriennale degli investimenti, gli atti negoziali di qualsiasi genere di valore superiore € 10.000,00 anche se compresi nel budget di esercizio o nel piano di investimenti, programmi assunzionali .

- l'alienazione di partecipazioni, dovrà preventivamente acquisire delibera di approvazione dell'Assemblea secondo le indicazioni approvate dal Consiglio Comunale.

Il budget è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ogni anno e sottoposto all'approvazione dei soci entro il 31 dicembre. Inoltre, l'Organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso unitamente al conto economico di riferimento, da sottoporre, per tramite della struttura di controllo analogo, al Consiglio Comunale..

L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore unico.

In caso di ingresso di soci – aventi obbligatoriamente natura di enti pubblici – ulteriori rispetto al Comune di Spoltore verrà disposta apposita modifica statutaria per la disciplina delle modalità di elaborazioni degli atti di indirizzo, direttiva e controllo da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti nella ridefinita compagine.

La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio spetta all'Amministratore Unico

Art. 18 - DIVIETO DI CONCORRENZA

L'Amministratore Unico non può assumere la qualità di socio in società concorrenti né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti,

salvo autorizzazione dell'Assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'Amministratore può essere revocato e risponde dei danni.

Titolo VI

Art. 19 - ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO ED ALTRE FORME DI CONTROLLO

All'Organo di controllo monocratico (o Sindaco unico) sono attribuite le funzioni del Collegio sindacale e di controllo contabile di cui agli artt. 2409 bis, 2409 ter e 2409 sexies cod. civ.

Il Sindaco unico deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

La retribuzione del Sindaco unico è fissata dall'Assemblea all'atto della nomina nel rispetto delle disposizioni tariffarie professionali e dei tetti di spesa stabiliti dalla legge.

Nello svolgimento del controllo contabile, il Sindaco unico è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, 2° comma del cod. civ..

ART. 20 - CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI

Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori potrà essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano il decimo del capitale sociale.

Art. 21 - CONTROLLO ANALOGO

Il controllo analogo è la situazione in cui l'Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante.

La disciplina del controllo analogo contenuta nel presente statuto è rimessa ad uno specifico regolamento.

Titolo VII

Bilancio e utili

Art. 22- BILANCIO D'ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore unico procederà alla formazione del bilancio d'esercizio da compilare con i criteri e con l'osservanza delle norme di legge e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro 180 giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Art. 23- UTILE D'ESERCIZIO

Gli utili netti, dedotto non meno del 5% per la riserva legale sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci

secondo le rispettive quote, salvo diversa delibera dell'Assemblea da prendersi nel rispetto delle norme di legge.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale.

Qualora l'Assemblea dei soci deliberi la distribuzione di dividendi, deve anche fissare la data dalla quale possono essere materialmente riscossi presso la cassa della sede sociale.

I dividendi non esatti andranno prescritti a favore della società dopo cinque anni dal giorno in cui saranno divenuti esigibili.

Titolo VIII

Disposizioni Finali

Art. 24 - SCIoglimento

Le cause e gli effetti dello scioglimento della società sono quelle previste dagli artt. 2448 – 2449, 2497 del c.c..

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art.25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci ovvero tra soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero ovvero devolva le stesse alla competenza esclusiva degli organi giurisdizionali, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pescara il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla

richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso che il soggetto designato non provveda in tale termine, provvederà alla nomina - su richiesta della parte più diligente - il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la Società

Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme in materia di società a responsabilità limitata previste dal codice civile.

